

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

per **MARIALAURA LOPRESTI**, nata a Siderno (RC), il 17 marzo 1965, ivi residente, in Via Letticugna 97, C.F. LPR MLR 65C57 I725R, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (C.F. CLL BCM 72D42 H501P), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, l'indicazione del numero di fax 06.233248761 e dei seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata, per le comunicazioni di Cancelleria:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l'**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO LEVI – VIGNATE**, con sede in Vignate (MI), Via Galvani 1, in persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Spanò.

IN PUNTO: illegittima revoca dell'incarico di ruolo su posto di sostegno, classe di concorso ADEE, attribuito ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 e richiesta di conferma del contratto sottoscritto in data

1° settembre 2021 – Riassunzione disposta con Sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. Lavoro, 13 – 24 aprile 2023 n. 441

* * *

F A T T O

1. La ricorrente Marialaura Lopresti è docente inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), su classe di concorso ADEE (Insegnante di Sostegno per la scuola primaria), in posizione n. 141, con punti 56. (**doc.1**).
2. La ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno all'estero, e segnatamente in Spagna, presso l'Università San Jorge di Saragozza, in data 14 luglio 2019 (**doc.7**) e ha presentato successiva domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione in data 23 dicembre 2019 (**doc.8**).
3. La ricorrente, essendo collocata in posizione utile in graduatoria, è risultata destinataria di una proposta di assunzione prot. 2190 del 27 agosto 2021, con decorrenza 1° settembre 2021 e cessazione 31 agosto 2022. In data 1° settembre 2021 la ricorrente ha quindi stipulato un contratto con l'Istituto Comprensivo Carlo Levi, con atto prot. n. 1950 (**doc.2**).
4. Il predetto Contratto è stato stipulato ai sensi dell'art.59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, che riserva l'immissione in ruolo, previo espletamento dell'anno di prova, esclusivamente per l'anno scolastico in corso, a un certo numero di docenti individuati secondo specifiche disposizioni ministeriali.
5. L'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante "*Misure urgenti*

connesse all'emergenza da COVID – 19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali", ha previsto infatti l'inserimento in ruolo di insegnanti di sostegno mediante una procedura straordinaria per il solo anno scolastico 2021/2022.

6. Il successivo decreto del Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (**doc.3**) ha poi disciplinato le modalità di attuazione della norma, disponendo che *"I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. [...] In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato"*.

7. In attuazione del DM 242 del 30 luglio 2021, con decreto direttoriale prot. 10581 del 13 agosto 2021 (**doc.4**) l'Ambito Territoriale di Milano ha determinato le disponibilità di posti per l'immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno ai sensi dell'art. 59 del d.l.73/2021, indicando oltre 600 posti disponibili per la classe ADEE (**doc.5**).

8. Nonostante la proposta di contratto del 27 agosto 2021 ed il contratto sottoscritto in data 1° settembre 2021 (**doc.2**), in data 18 febbraio 2022 è pervenuta una comunicazione avente ad oggetto: *"Scuola Primaria - Annullamento nomina ai sensi dell'art.59, comma 4 e ss., D.L. n. 73/2021 della docente LOPRESTI Marialaura – Classe di concorso ADEE,*

individuata con decreto prot. n. 2190 del 27/08/2021 - A.S. 2021/2022.”

(doc.6).

9. Nella nota in questione si legge che, essendo la docente Marialaura Lopresti inserita **con riserva**, e non più a pieno titolo, nelle GPS della provincia di Milano, relativamente alla classe di concorso ADEE, *“l’ufficio deve procedere, in autotutela, alle dovute correzioni”* **(doc.6)**. La riserva è riferita al fatto che la specializzazione sul sostegno conseguita all’estero è ancora in corso di riconoscimento.

10. Conseguentemente, *“il Dirigente della scuola di servizio provvederà ad annullare il contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59, comma 4 e seguenti, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e a stipulare, con la stessa docente, un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2 comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60, con scadenza 31 agosto 2022”* **(doc. 6)**. Questo secondo contratto, pertanto, non prevederà l’immissione ruolo ai sensi dell’art.59, comma 4, del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, configurandosi quale semplice supplenza annuale.

* * *

11. L’esclusione della ricorrente dall’inserimento in ruolo sostegno ex art. 59 del d.l. 73/2021, mediante revoca del precedente incarico attribuito e contratto stipulato, appariva illegittimo. Era quindi necessario richiedere, in via giudiziale e con urgenza, il ripristino del precedente contratto, trattandosi di misura straordinaria valida solo per l’Anno Scolastico 2021/2022.

12. Veniva quindi proposto ricorso al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, articolando sia un ricorso ordinario che un’istanza ex

art. 700 c.p.c., assegnato al Giudice Dott. Giorgio Mariani della sezione Lavoro del Tribunale di Milano con il n. 2115/2022 di ruolo generale.

13. Rinunciata la fase cautelare, veniva discusso direttamente il merito del ricorso, che veniva definito con Sentenza di accoglimento emanata dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, G.I Mariani, 14 giugno 2022 n. 1530.

14. La sentenza così dispone: *“Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara il diritto di LOPRESTI Marialaura ai sensi dell’art. 59 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all’inserimento in ruolo quale insegnante di sostegno nella classi concorso ADEE della Provincia di Milano, mediante il contratto sottoscritto dalla ricorrente in data 1° settembre 2021 con l’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Levi” di Vignate (MI) per la classe di concorso ADEE – Sostegno ai fini dell’immissione in ruolo ai sensi dell’art. 59 d.l. 73/2021; 2) condanna la parte soccombente MINISTERO DELL’ISTRUZIONE al pagamento delle spese in favore di LOPRESTI Marialaura liquidate in € 1500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 13 giugno 2022”.*

15. Con atto notificato in data 14 luglio 2022, l’Amministrazione proponeva appello articolando due motivi di impugnazione. Con ulteriore atto notificato in data 29 settembre 2022, veniva poi disposta la trattazione scritta dell’udienza collegiale.

16. All’esito di alcuni rinvii tecnici, il Collegio invitava le parti a dedurre sulla necessità o meno di disporre l’integrazione de contraddittorio.

17. Questa difesa dell'appellante riteneva che, nel caso che ci occupa, **non occorresse disporre l'integrazione del contraddittorio**, in quanto l'appellante Maria Laura Lo Presti era già destinataria di un incarico in ruolo, che Le era stato ingiustamente revocato nel corso di svolgimento dell'anno di prova.

18. In particolare in data 18 febbraio 2022, e quindi ad anno scolastico già oltre la metà, è pervenuta all'appellata una comunicazione avente ad oggetto: "*Scuola Primaria - Annullamento nomina ai sensi dell'art.59, comma 4 e ss., D.L. n. 73/2021 della docente LOPRESTI Marialaura – Classe di concorso ADEE, individuata con decreto prot. n. 2190 del 27/08/2021 - A.S. 2021/2022.*" (**doc.6**).

19. Dopo la predetta revoca del 18 febbraio 2022, **l'incarico non è stato assegnato ad altri**, rimanendo attribuito alla ricorrente quale supplenza annuale ordinaria (è previsto nel decreto stesso di revoca – **doc. 6**).

20. Ciononostante, con Sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. Lavoro, 13 - 24 aprile 2023 n. 441 veniva dichiarata la nullità della sentenza n. 1530/2022 del Tribunale di MILANO e veniva disposta la rimessione degli atti al primo Giudice.

21. Si ripropone quindi in questa sede il giudizio già concluso che, previa integrazione del contraddittorio, deve essere nuovamente accolto per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA A/ DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 – VALIDITÀ DEL

TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO ALL'ESTERO IN CORSO DI RICONOSCIMENTO AI FINI DELL'INSERIMENTO IN G.P.S.

I.1. La ricorrente ha conseguito il TFA sostegno per la scuola primaria presso l'Università San Jorge di Saragozza in data 14 luglio 2019 (**doc. 7**), e ha presentato tempestiva istanza di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, mediante la piattaforma "*Riconoscimento professione docente*" in data 23 dicembre 2019 (**doc. 8**).

Con il predetto titolo, la ricorrente può legittimamente concorrere all'anno di prova ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

Infatti, l'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, dispone, infatti, con estrema chiarezza che: "*a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021*".

Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente "conseguito", anche all'estero. Appare dunque sufficiente che sia stata presentata al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università, in luogo del soppresso MIUR) la domanda di

riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all'estero,

domanda che parte ricorrente ha ritualmente presentato il 23 dicembre 2019.

Detta interpretazione è suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, tuttora pienamente in vigore, vale a dire dall'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021.

L'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 dispone infatti che *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento** per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

La questione è stata definita in sede giurisdizionale dalla Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis 9 ottobre 2021 n. 10411, che al punto 8.5 conferma quanto segue: *“8.5 Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già*

statuito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi" (doc. 9).

Non vi è dubbio, pertanto, che alla luce della corretta interpretazione del dato normativo, **spetti alla ricorrente l'assunzione in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di appartenenza**, e pertanto il contratto originario del 1° settembre 2021 deve essere ripristinato.

I.2. Si segnala infine che, la sentenza n. 1530/2022 del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso della Prof.ssa Lo Presti nella fase iniziale del giudizio è stata confermata da numerose altre.

In particolare, tra le più significative: Sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Pazienza, 30 marzo 2023 n. 1079; Sentenza Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, Giudice Roberta Pastore, 16 novembre 2022 n. 1608, Sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice. Atanasio, 14 giugno 2022 n. 1541 e Sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Maria Beatrice Gigli di data 20 settembre 2022 n. 2100.

A ciò si aggiunga che **l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 22 del 29 dicembre 2022** ha sancito in via definitiva la validità dei titoli conseguiti all'estero in ambito scolastico, anche per gli insegnanti di sostegno, che devono essere quindi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione sulla base della verifica del percorso formativo svolto.

Afferma, in particolare, la predetta pronuncia, che *“Con specifico riferimento agli insegnanti di sostegno, poi, si deve qui rilevare come la giurisprudenza di questo Consiglio (v., ad esempio, Cons. St., sez. IV, 6 novembre 2020, n. 6827) abbia già osservato, in modo del tutto*

condivisibile, come un analogo provvedimento di rigetto dell'istanza adottato dal Ministero sia illegittimo per difetto di motivazione in quanto si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell'erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno”.

Va quindi sgombrato il campo – per quanto occorre possa in questa sede – da ogni eccezione relativa alla presunta non validità dei titoli in parola, il cui esame spetta in via esclusiva al Giudice Amministrativo.

* * *

Alla luce delle ragioni suesposte, sussistendo necessità concreta ed immediata di circostanziata misura cautelare, la docente Marialaura Lopresti, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata

R I C O R R E

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Voglia, previa integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all'inserimento in ruolo quale insegnante di sostegno nella classi concorso ADEE della Provincia di Milano, mediante il contratto sottoscritto dalla ricorrente in data 1° settembre 2021 con l'Istituto Comprensivo Statale “Carlo Levi” di Vignate (MI) per la classe di concorso ADEE – Sostegno ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 d.l. 73/2021, di cui deve essere confermata la validità.

Con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano, oltre all'atto introduttivo:

1) Graduatoria GPS ADEE I fascia – USP Milano

1.1) Decreto convalida punteggio

2) Contratto 1° settembre 2021 ex art. 59 d.l. 73_2021

3) Decreto Ministeriale P.I. 242 del 30 luglio 2021

4) Provvedimento USP Milano determinazione ruolo art. 59 prot. 10581 del 13 agosto 2021

5) Determinazione dei posti disponibili ruolo ex art. 59 nella classe di concorso ADEE

6) Decreto USR Lombardia, prot. 506 del 18 febbraio 2022 di revoca della proposta di contratto

6.1) Rettifica GPS AOOUSPMI 15 febbraio 2022 prot. n. 1811

7) Diploma di specializzazione sul sostegno della ricorrente di data 14 luglio 2019

8) Istanza di riconoscimento della specializzazione conseguita all'estero di data 23 dicembre 2019

9) Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis 9 ottobre 2021 n. 10411

10) Sentenza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, G.I Mariani, 14 giugno 2022 n. 1530

11) Sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. Lavoro, 13 – 24 aprile 2023 n. 441.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Roma, 7 luglio 2023

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti
